

Ordinanza n. 17 del 10 marzo 2017

Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresì gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
- l'articolo 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati;
- l'articolo 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il comitato dei garanti previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito

dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;

Viste l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l'articolo 4 come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali che confluiscono nella contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente necessità di consentire l'afflusso di nuove e maggiori risorse economiche da destinare alle attività di ricostruzione;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto.

1. La presente ordinanza contiene la disciplina della modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazione dalla legge n. 229 del 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 2

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali.

1. Le erogazioni liberali di cui al precedente articolo 1 possono essere effettuate secondo le

seguenti modalità:

- a) donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391,
- b) versamenti diretti sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ed aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Rieti;
- c) versamenti diretti, con specifica destinazione, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ed aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Rieti;
- d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato "B" della presente ordinanza;
- e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato "A" della presente ordinanza.

2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma 1 possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila/00). Il donante provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario Straordinario apposita comunicazione, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato "C" della presente ordinanza, recante:

- a) la data e gli estremi del versamento;
- b) l'indicazione dell'eventuale destinazione specifica delle somme donate;
- c) la dichiarazione, che la somma versata, in ragione della propria capacità economica e patrimoniale, è da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 783 del codice civile, come di "modico valore".

3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla lettera e) del comma 1 possono essere effettuate esclusivamente per importi superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) e ogni qual volta il donante dichiara che l'importo che si intende versare deve ritenersi, in ragione della propria capacità economica e patrimoniale, come "non di modico valore" ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 783 del codice civile.

4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 793 del codice civile, e sono destinati al finanziamento delle attività di assistenza alla popolazione ovvero di uno o più interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016.

5. E' ammessa l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1, di versamenti e di donazioni che consentano di finanziare, in misura integrale ovvero parziale, uno o più degli interventi previsti nei piani di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016.

6. Ferme le previsioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove i versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo consentano di finanziare, in misura superiore al cinquanta per cento, uno o più degli interventi previsti nei piani di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario, verificata la conformità dell'intervento finanziato alle priorità stabilite nei sopra menzionati piani, provvede ad erogare, nei modi previsti dall'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legge, i contributi a tal fine necessari.

7. Resta salva la possibilità di utilizzare le risorse economiche, donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed al terzo comma, per il finanziamento di interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice -commissari, nell'ambito cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, in ragione del verificarsi di nuove ed ulteriori circostanze sopravvenute all'effettuazione del versamento ovvero alla sottoscrizione del contratto di donazione.

Articolo 3

Approvazione degli schemi di contratto tipo per l'effettuazione di erogazioni liberali.

1. È approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della presente ordinanza, con specifica destinazione al finanziamento di uno o più interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato "A", è parte

integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3 E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, prive della specifica destinazione al finanziamento di uno o più interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

4 Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, costituente l'Allegato "B", è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

5 Il contratto di donazione viene redatto nei modi e nelle forme di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E' fatta salva la possibilità per il donante, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto a mezzo di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

Articolo 4

Utilizzazione delle erogazioni liberali.

1 Il Commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilità speciale, prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attività di assistenza alla popolazione ovvero di uno o più interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del sopra menzionato decreto legge, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2 Il Commissario Straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalità di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del precedente articolo 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 ed integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.

3 In conformità alle previsioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è istituita nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Commissario straordinario un'apposita sottosezione contenente l'indicazione dell'entità delle erogazioni liberali ricevute e della tipologia degli interventi finanziati.

4. Su richiesta dei donanti, il Commissario provvede a rilasciare apposita certificazione, attestante l'effettiva destinazione delle somme affluite sulla contabilità speciale secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della presente ordinanza.

Articolo 5

Efficacia.

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del Commissario straordinario.

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L'EFFETTUAZIONE DI EROGAZIONI
LIBERALI CON VINCOLO ESPRESSO DI DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DI
UNO O PIÙ INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E RIPRESA DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO
2016.

L'anno..... il giorno.....del mese dipresso la sede del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19

8

TRA

- il Sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400;

E

- Il _____,
c.f./p.iva _____

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24
agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco
Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli

effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, fra l’altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresì gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14;
- l’articolo 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’articolo

4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati;

-l'articolo 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il comitato dei garanti previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;

10

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l'articolo 4 come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 17 del 10 marzo 2017 recante *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici”*;

Vista la nota del _____, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario del Governo in data _____, con il numero _____, con il quale il _____ ha manifestato la volontà di provvedere, per spirito di liberalità, a versamento della somma di Euro _____ (_____/00) per la realizzazione dell'intervento di seguito descritto: _____;

Tenuto conto della necessità, di definire, attraverso la stipula di un contratto, i rapporti tra le Parti derivanti dalla donazione effettuata da _____ realizzazione dell'intervento sopra descritto; e dalla sua destinazione alla realizzazione dell'intervento sopra descritto.

Vista la nota del _____, prot. n. _____, con il quale il Commissario Straordinario del Governo, tenuto conto delle previsioni dei piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, ha invitato

il _____ a provvedere alla formalizzazione della donazione mediante la sottoscrizione di un contratto redatto in conformità al modello costituente l'allegato "A" dell'ordinanza commissariale n. 17 del 10 marzo 2017.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

§1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (di seguito Commissario Straordinario) e il (di seguito, il Donante) con riguardo all'utilizzazione della somma di Euro _____ (____/00) destinata al finanziamento dell'intervento di seguito descritto _____.

11

Articolo 3

(Dichiarazioni del Donante)

§1. Il Donante, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di voler procedere, per spirito di liberalità, al versamento sulla contabilità speciale, prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 della somma di Euro _____ (____/00) da destinare al finanziamento dell'intervento di seguito descritto:

§2. Il Donante, con la sottoscrizione del presente contratto, manifesta la volontà che la somma di cui al paragrafo §1 possa essere utilizzata per il finanziamento di altri interventi di natura analoga che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.

§3. Il Donante dichiara, altresì, di aver già provveduto ovvero di voler procedere al versamento della somma di cui al paragrafo §1 secondo la tempistica di seguito indicata: _____.

Articolo 4

(Dichiarazioni del Commissario straordinario)

§1. Il Commissario straordinario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare la donazione effettuata da _____ e che la stessa verrà destinata al finanziamento dell'intervento di seguito descritto:

§2. Il Commissario straordinario, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a comunicare al Donante tutte le informazioni relative all'avvio, allo stato di avanzamento ed all'ultimazione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento previsto dal precedente paragrafo.

Art. 5

(Altre dichiarazioni delle parti)

§1. Le parti dichiarano che la donazione effettuata da _____ non costituisce donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 793 del codice civile.

§2. Le Parti dichiarano, altresì, che il valore dei beni donati è pari ad Euro _____.

12

Art. 6

(Foro competente)

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 7

(Spese di registrazione)

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., le spese di registrazione del presente atto sono a carico esclusivo del Donante.

Articolo 8

(Norme di rinvio)

§1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.



Sig. Vasco Errani Commissario Straordinario del Governo

Il _____, _____.

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L'EFFETTUAZIONE DI EROGAZIONI
LIBERALI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI UNO O PIÙ INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

L'anno..... il giorno.....del mese dipresso la sede del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19

TRA

14

- il Sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400;

E

- Il _____, c.f./p.iva

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24
agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco
Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto
2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016

hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, fra l’altro, opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate, coordinando altresì gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14;
- l’articolo 4, comma 3, il quale prevede che sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed intestata al Commissario straordinario confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall’articolo 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure

previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati;

- l'articolo 4, comma 6, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, il comitato dei garanti previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee;

16

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l'articolo 4 come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 17 del 10 marzo 2017 recante *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici”*;

Vista la nota del _____, acquisita al protocollo del Commissario Straordinario del Governo in data _____, con il numero _____, con il quale il _____ ha manifestato la volontà di provvedere, per spirito di liberalità, al versamento della somma di Euro _____ (_____/00);

Tenuto conto della necessità, di definire, attraverso la stipula di un contratto, i rapporti tra le Parti derivanti dalla donazione effettuata da _____ realizzazione dell'intervento sopra descritto; e dalla sua destinazione alla

Vista la nota del prot. n. _____, con il quale il Commissario Straordinario del Governo, tenuto conto delle previsioni dei piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, ha invitato il _____ a provvedere alla formalizzazione della donazione mediante la sottoscrizione di un contratto redatto in conformità al modello costituente l'allegato “B” dell'ordinanza commissariale n.17

del 10 marzo 2017.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

§1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (di seguito Commissario Straordinario) e il (di seguito, il Donante) con riguardo all'utilizzazione della somma di Euro _____ (____/00) per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, come individuati nei piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016.

17

Articolo 3

(Dichiarazioni del Donante)

§1. Il Donante, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di voler procedere, per spirito di liberalità, al versamento sulla contabilità speciale, prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 della somma di Euro _____ (____/00) da destinare al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, come individuati nei piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016.

§2. Il Donante, con la sottoscrizione del presente contratto, manifesta la volontà che la somma di cui al paragrafo §1 possa essere utilizzata per il finanziamento di uno degli interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.

§3. Il Donante dichiara, altresì, di aver già provveduto ovvero di voler procedere al versamento della somma di cui al paragrafo §1 secondo la tempistica di seguito indicata: _____.

Articolo 4

(Dichiarazioni del Commissario straordinario)

§1. Il Commissario straordinario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare la donazione effettuata da_____e che la stessa verrà impiegata per il finanziamento di uno degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, come individuati nei piani predisposti ed approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016.

§2. Il Commissario straordinario, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a comunicare al Donante tutte le informazioni relative alla tipologia di intervento finanziato con le somme donate, nonché all'avvio, allo stato di avanzamento ed all'ultimazione dei lavori necessari alla sua realizzazione.

Art. 5

(Altre dichiarazioni delle parti)

§1. Le Parti dichiarano, altresì, che il valore dei beni donati è pari ad Euro_____.

18

Art. 6

(Foro competente)

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 7

(Spese di registrazione)

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., le spese di registrazione del presente atto sono a carico esclusivo del Donante.

Articolo 8

(Norme di rinvio)

§1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Sig. Vasco Errani Commissario Straordinario del Governo

Il _____, _____.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Largo Chigi, n. 19
00187 - ROMA

Con la presente, il sottoscritto nato a.....
il..... [eventualmente aggiungere: non in proprio ma in qualità
di..... della Società / Ente
con sede legale in, avente CF/P.Iva.....
nel pieno esercizio dei propri poteri di rappresentanza, in forza di (*citare estremi
atto di conferimento poteri*)], consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,

20

DICHIARA

1) di aver donato al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la somma di denaro pari ad Euro (...../00), mediante versamento diretto sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario Straordinario ed aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Rieti, effettuata in data_____, con numero identificativo_____;

2) che la donazione effettuata è dettata:

☐ da puro spirito di liberalità.

ovvero

□ dalla seguente specifica finalità (donazione ex art. 2, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 17 del 10 marzo 2017)

3) che l'oggetto della presente donazione, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del finanziatore, è da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 783 del codice civile, come di **modico** valore

4) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Luogo e data:

Il Dichiarante

21

Nome e cognome (in stampatello)

.....

Allegati:

- 1) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- 2) (eventualmente) Copia fotostatica non autenticata dell'atto di conferimento dei poteri.

Ai sensi dell'articolo 38, commi 1, 2, 3, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- “1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.*
- 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)(124)*
- 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.*